

SENTENZA

N. 3849

Anno 2017

RUOLO GENERALE

N. 38392, 46

REPERTORIO

N. 4829, 17

DEPOSITATA IL

02-05-2017

UFFICIO del GIUDICE di PACE di MILANO  
 IL CANCELLIERE  
 (Dr. Maria Cristina ATTELLI)  
 10 MAG. 2017  
 2  
 RILASCIATA N° .....  
 COPIA CONFORME  
 CON - SENZA URGENZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT. SERGIO GALLO DELLA SEZ. 1<sup>^</sup> CIV

pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11845/2016 ,  
 discussa all'udienza del 11.1.2017, promossa con atto di citazione notificato in data  
 19.5.2016 e iscritta il 1.6.2016 al n. 38392/2016 R.G.

**VERTENTE TRA**

[Redacted area]

OPPONENTE

CONTRO

[Redacted area]

OPPOSTO

Conclusioni dell' opponente: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Milano, respinta ogni  
 contraria istanza e deduzione, nel merito, in via principale, accertata e dichiarata  
 l'infondatezza del diritto azionato dall'Avv. [Redacted] con il decreto  
 ingiuntivo opposto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o invalido il decreto  
 ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano n. 11845/2016 (R:G: n. 15844/2016),

FUSC 17V MS

depositato il 21.3.2016 e notificato il 15.4.2016; in via riconvenzionale per il caso di accoglimento totale o parziale della presente opposizione condannare il convenuto opposto alla restituzione in favore dell'attore opponente delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle dovute in relazione all'attività svolta , oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo , e/o comunque operare la compensazione di quanto già percepito con l'eventuale maggior credito dell'Avv. [redacted] In ogni caso , con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Conclusioni della opposto: chiede all'Ill.mo Giudice di Pace di Milano di voler in via principale , rigettare le domande formulate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto e diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 11845/16 Rg Decr emesso dal Giudice di Pace di Milano; condannare l'attore opponente al pagamento delle spese legali di causa oltre a valutare la condotta processuale dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e condannarlo al risarcimento del danno che sarà ritenuto di giustizia.

**- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA**  
**DECISIONE -**

Con atto notificato in data 19.5.2016, l'Avv. [redacted] proponeva opposizione avverso il decreto n. 11845/16 emesso il 17.3.2016, con il quale il Giudice di Pace di Milano gli aveva ingiunto di pagare all'Avv. [redacted] la somma di Euro 3.091.03 , oltre interessi legali dalla scadenza al saldo e spese giudiziali.

Conveniva pertanto in giudizio l'Avv. [redacted] e concludeva affinché il Giudice di Pace adito, in via principale revocasse il decreto ingiuntivo emesso e in caso di accoglimento totale o parziale della opposizione in via riconvenzionale condannasse il convenuto opposto alla restituzione in favore dell'attore opponente delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle dovute in relazione all'attività svolta.



L'opponente contestava le somme richieste nel decreto ingiuntivo in quanto l'opposto fondava le sue pretese, appellandosi unicamente all'aspetto formale del mandato a lui conferito , rivendicando il pagamento di competenze astrattamente previste per l'espletamento del mandato e non invece in relazione all'attività svolta in concreto. Si costituiva l'opposto, la quale, contestando i fatti dedotti dall'opponente, concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Il G.d.P. ritenendo la causa di pronta soluzione, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il G.d.P. non ammetteva la prova per testi richiesta da parte opponente in quanto ritenuta superflua.

All'esito dell'istruttoria, nell'udienza del 11.1.2017, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva assegnata in decisione.

Ritiene questo giudice che l'opposizione vada rigettata.

Parte opponente corrispondeva, in limine litis, con bonifico del 12.5.2016 all'Avv.

l'importo di Euro 1.298,62. . A questo proposito va ritenuto che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

Oggetto della presente causa è il pagamento dell'importo di € 3.091,03, a titolo di compensi professionali richiesti dall'Avv. nei confronti dell'Avv.

per l'assistenza sia innanzi all'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano sia nella successiva causa civile iscritta al RG.n 31097/15 RG avanti al Tribunale di Milano , definita con conciliazione giudiziale. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano liquidava all'odierno opposto la somma di Euro 2.350,00 a titolo di spese legali oltre spese generali 15%, cpa ed IVA.

Come detto l'opponente contestava le somme richieste nel decreto ingiuntivo in quanto l'opposto fondava le sue pretese, appellandosi unicamente all'aspetto formale del

mandato a lui conferito , rivendicando il pagamento di competenze astrattamente previste per l'espletamento del mandato e non invece in relazione all'attività svolta in concreto.

Sulla contestazione dell'opponente va rilevato che formalmente l'Avv. [redacted] conferiva un incarico professionale stragiudiziale all'Avv. [redacted] per l'assistenza avanti all'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che aveva esito negativo per la mancata comparizione della controparte e sottoscriveva un mandato alle liti all'odierno opposto per un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Milano.

Riguardo alla liquidazione della parcella da parte dell'ordine si deve attribuire una valenza probatoria limitata alla sola fase monitoria, mentre la stessa parcella liquidata costituisce semplice dichiarazione unilaterale del professionista nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. , nel quale attese la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. , ove vi sia stata contestazione che può anche essere generica. (Cass. n. 230 del 11.1.2016).

Pertanto il quadro che ne esce dal recupero del credito del professionista che abbia fatto visionare e liquidare la propria parcella risulta, pertanto , chiaramente tratteggiato secondo questi motivi:

- 1) l'atto di liquidazione della parcella da parte dell'ordine costituisce solamente una verifica della congruità di valori espressi senza che vi sia una verifica sulla effettività dell'attività svolta;
- 2) il valore probatorio di tale liquidazione , tuttavia , resiste nella fase monitoria, nella quale non è necessario produrre altro;



3) l'opposizione e quindi il sorgere della fase di cognizione , riconsegna all'attore sostanziale , ora opposto , l'onere della prova completa sull'an e anche sul quantum essendo sufficiente una generica contestazione da parte dell'opponente.

D'altra parte va ritenuto che l'attività dell'avvocato domiciliatario , al quale è stata rilasciata procura alle liti , è da considerarsi attività di rappresentanza e difesa processuale , e come tale deve essere retribuita , atteso che la sottoscrizione di un atto redatto dal dominus presuppone un'attività di controllo da parte del difensore la cui prestazione professionale non si sostanzia solo nel compimento delle singole attività di evidenza processuale , ma anche e soprattutto nell'assunzione della responsabilità che da tali attività , deriva al difensore in termini di responsabilità professionale. Per tali motivi al domiciliatario codifensore deve essere riconosciuto il compenso per gli onorari professionali anche per gli atti da lui non redatti. (Cass. n. 6847 del 7 maggio 2012).

Sotto questo profilo è dunque da ritenere che l'attività svolta dall'Avv. [redacted] in favore dell'Avv. [redacted] sia attività di rappresentanza e difesa processuale sul rilievo che gli era stata conferita la procura alle liti, che egli aveva partecipato a diverse udienze e che aveva sottoscritto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Pertanto anche qualora fosse dimostrato che l'Avv., [redacted] aveva redatto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , sottoscritto dall'Avv. [redacted] tale attività di sottoscrizione ha presupposto da parte dell'odierno opposto un'attività di controllo e soprattutto la responsabilità professionale.

Per quanto esposto si deve dunque ritenere che l'Avv. [redacted] abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante di avere rappresentato e difeso l'Avv. [redacted] sia stragiudizialmente che giudizialmente. E' evidente che con la procura alle liti conferita

l'Avv. [redacted] dimostra che all'odierno opponente era stato affidato un incarico professionale che comportava comunque l'assunzione della responsabilità che dalle attività conseguenti, deriva al difensore in termini di responsabilità professionale. Per tali motivi all'odierno opposto deve essere riconosciuto il compenso per gli onorari professionali anche per gli atti da lui non redatti e per le attività da lui non svolte personalmente.

Per quanto riguarda il quantum si ritiene congruo quanto liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, dal momento che nella parcella l'odierno opposto aveva ridotto considerevolmente gli importi medi della tariffa e dunque ha tenuto conto dell'attività che può avere svolto autonomamente l'Avv. [redacted].

L'opposizione deve essere quindi rigettata ed il decreto va confermato. Ovviamente dall'importo liquidato nel decreto va detratta la somma di Euro 1.298,62 corrisposta con bonifico dall'odierno opponente in data 12.5.2016, dopo l'avvenuta notifica del decreto opposto. A questo riguardo in caso di pagamento da parte dell'opponente di parte del debito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo poiché è la stessa legge (art. 653 comma 2 c.p.c.) ad indicare nella sentenza il titolo esecutivo utile ai fini dell'esecuzione e, dunque non possono sorgere dubbi su quale sia lo strumento su cui fondare una eventuale esecuzione, all'esito del giudizio di opposizione non va revocato il decreto ingiuntivo opposto ma va confermato, anche per salvaguardare le spese della fase monitoria che, in caso di revoca del decreto, verrebbero sostanzialmente perse dal ricorrente per una causa successiva ed indipendente dalla propria volontà. (Cass. SS.UU. 7448/1993).

Va rigettata la domanda della opposta di condanna della [redacted] srl al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Infatti l'affermazione della responsabilità processuale aggravata dalla parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96



, comma 1 c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza. (Cass. n. 5524 di 8.9.1983), Nel giudizio de quo non si può ritenere comunque che vi sia stata una condotta chiaramente scorretta da parte della opponente, data la complessità del rapporto tra le due società e la molteplicità delle partite contabili intercorse.

Concorrono giusti motivi - tenuto conto della particolarità delle questioni trattate che potrebbero essere oggetto di giurisprudenza contrastante - per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

**- P. Q. M. -**

Il Giudice di pace di Milano di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto della somma corrisposta con bonifico da parte opposta in data 12.5.2016 ;
- rigetta le altre domande, le eccezioni e le istanze proposte dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 28 giugno 2013

Il Giudice di Pace

dr. Sergio GALLO

*S. Gallo*

